



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 29 giugno 2021

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore ventuno e minuti due nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GATTI Marco - Consigliere	Sì
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
4. ARISI Monica - Assessore	Sì
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	No
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	No
9. NOE' Francesca - Consigliere	Sì
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Sì
<i>Totale Presenti:</i>	9
<i>Totale Assenti:</i>	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 18 in data 24/06/2021
ad oggetto: **Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario -**
Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021

PREMESSO che,

con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che

- l'art.1. c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

TENUTO CONTO che

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- il comma 683 del l' art .1 del l a L. 147/ 2013 del suddetto articolo testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, stabilisce che «limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

RICHIAMATA la Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Fiano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

VISTA la deliberazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente di Cirié (CISA) n. 6 in data 18.03.2021 con la quale sono stati approvati i PEF 2021, complessivo e per ciascun Comune del Consorzio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

ESAMINATO tale piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio CISA comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € ;292.015,78.

RICHIAMATI

- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti

(TARI) per l'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, la quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2017 ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la popolazione del Comune di Fiano risulta, al 31.12.2019, inferiore a 5.000 abitanti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

VISTO l'art. 14 - "Riduzioni tariffarie" del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che testualmente, ai primi due commi, recita:

"1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita con l'approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione."

RITENUTO di confermare la riduzione del 10% dell'importo della TARI, adottata dall'esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie

computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2021 essendo approvate soltanto in data odierna non hanno reso possibile rispettare le scadenze previste dal regolamento;
- le scadenze già utilizzate negli esercizi passati, oltre a garantire una notevole possibilità di aggiornamento delle variazioni avvenute in corso d'anno, hanno consentito tempi di pagamento agevoli per i contribuenti;
- è però opportuno, in considerazione dell'emergenza da coronavirus garantire comunque la possibilità di tre rate.

DATO ATTO che non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è stato opportuno richiedere ai contribuenti, acconti per TARI 2021, né tantomeno avvicinare troppo le scadenze delle rate.

PRESO ATTO che

- con propria deliberazione n.8 del 30.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato sarà applicato nella misura del 5,00%;
- il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ma che tuttavia si considera al momento poco influente nel calcolo del Pef TARI 2021;

RICHIAMATO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

APPROVARE il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

STABILIRE che, anche nell'esercizio 2021, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

EVIDENZIARE che il piano finanziario in fase di approvazione, quantificato in € 292.015,78, pur essendo leggermente superiore (+ 2,0156%) rispetto al costo standard complessivo determinato tenendo conto dei fabbisogni standard, si può comunque considerare in linea con le risultanze individuate dalla procedura.

DARE ATTO che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

STABILIRE, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2021, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze

- **16 novembre 2021** *prima rata pari a un terzo del dovuto*
- **17 gennaio 2022** *seconda rata pari un terzo del dovuto*
- **16 marzo 2022** *terza rata a conguaglio*
- **17 gennaio 2022** *qualora si intenda corrispondere la tassa in unica rata.*

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per l'intervento del Consigliere CASTAGNO Aldo, si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20210629.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione.

Visto il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 9 in data 25.06.2021.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 18 in data 24/06/2021 soprariportata

Successivamente, stante la necessità di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti 0 e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente

UTENZA DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

ka - PARTE FISSA - Coefficiente di adattamento in base ai componenti

kb - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in base ai componenti

Occupanti l'immobile	ka	€/mq.	kb	€
n. 1 componente	0,84	0,41879	1,00	62,25236
n. 2 componenti	0,98	0,48859	1,80	112,05424
n. 3 componenti	1,08	0,53844	2,30	143,18042
n. 4 componenti	1,16	0,57833	3,00	186,75707
n. 5 componenti	1,24	0,61821	3,60	224,10848
n. 6 componenti e più	1,30	0,64813	4,10	255,23466

0,49856 Quf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

418,70027 Quv - PARTE VARIABILE - Quota unitaria di produzione in Kg

0,14868 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

UTENZA NON DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

kc - PARTE FISSA - Coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività

kd - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in Kg./mq.

Tipologia utenza non domestica	kc	kd	€/mq.
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni...	0,51	4,20	(0,15065+0,62433) 0,77498
102 - Campeggi, distributori di carburanti	0,80	4,00	(0,23632+0,59460) 0,83092
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	(0,18610+0,77298) 0,95908
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	(0,12702+0,52771) 0,65473
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	(0,39288+1,62474) 2,01763
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	(0,26881+1,11339) 1,38220
107 - Case di cura e di riposo	1,00	8,19	(0,29540+1,21744) 1,51284
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,00	(0,33380+1,48650) 1,82030
109 - Banche e istituti di credito	0,58	4,78	(0,17133+0,71055) 0,88188
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria...	1,11	9,12	(0,32789+1,35569) 1,68358
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	(0,44901+1,63515) 2,08416
112 - Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...	1,04	8,50	(0,30722+1,26353) 1,57074
113 - Carrozzeria, officina, elettrauto	1,16	9,48	(0,34266+1,40920) 1,75187
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	(0,26881+1,11488) 1,38369
115 - Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,00	(0,32199+1,18920) 1,51119
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	28,00	(1,83148+4,16220) 5,99368
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,00	22,00	(1,77240+3,27030) 5,04270
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria...	2,38	15,00	(0,70305+2,22975) 2,93280
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	(0,77099+2,22975) 3,00074
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	30,00	(2,06780+4,45950) 6,52730
121 - Discoteche	1,64	13,45	(0,48446+1,99934) 2,48380

0,29540 Qapf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

0,14865 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 29 giugno 2021

Oggetto: Determinazione agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche relative agli anni 2020 e 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore ventuno e minuti due nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GATTI Marco - Consigliere	Sì
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
4. ARISI Monica - Assessore	Sì
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
6. FEROGIA Gesmina - Consigliere	No
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	No
9. NOE' Francesca - Consigliere	Sì
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Sì
<i>Totale Presenti:</i>	9
<i>Totale Assenti:</i>	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	24/06/2021	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 19 in data 24/06/2021
ad oggetto: ***Determinazione agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche relative agli anni 2020 e 2021.***

Premessa della proposta

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali.

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2020 ad oggetto "Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2020" che, tra l'altro:

- ha approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020;
- ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 come risultanti dal Piano Finanziario;
- ha stabilito, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti, la modifica delle scadenze dei pagamenti delle rate per l'anno 2020.

Dato atto che, sulla base delle tariffe come sopra determinate

- in data 30 ottobre 2020 sono stati emessi gli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2020 con scadenza dell'ultima rata prevista per il 16 marzo 2021;
- non sono state previste per le utenze domestiche o non domestiche specifiche riduzioni o agevolazioni riferite all'emergenza Covid-19 stabilendo però successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30 novembre 2020, l'erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno delle microimprese maggiormente penalizzate dai provvedimenti di chiusura per il contenimento dell'epidemia.

Richiamata inoltre la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 in data odierna ad oggetto "Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021" che, tra l'altro:

- ha approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021;
- ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dal Piano Finanziario;
- ha stabilito, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti, la modifica delle scadenze dei pagamenti delle rate per l'anno 2021.

Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, poi prorogato al 31 luglio 2021 con successivi provvedimenti.

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è intervenuto introducendo misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che con molteplici provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e produttive.

Rilevato inoltre che alcune di queste ultime, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività.

Rilevato ancora che anche per le imprese non chiuse forzatamente o sospese per necessità, specialmente nel nostro territorio, si è riscontrato un notevole decremento dell'attività.

Richiamate:

- la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Richiamati inoltre:

- l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il verbale della riunione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, tenutasi in data 23 ottobre 2020, durante la quale detto tavolo tecnico ha ritenuto opportuno riconoscere una quota di politiche autonome degli enti locali, con particolare riferimento - tra l'altro - alla "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani";
- l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Preso atto che con i provvedimenti sopracitati sono state assegnate al Comune di Fiano le seguenti somme, specificatamente destinate alla concessione di agevolazioni all'utenza TARI e che gli importi relativi all'esercizio 2020 (Tabella 1 - Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021), al momento non utilizzati, sono stati accantonati vincolando una porzione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 pari ad € 27.175,00:

- € 7.368,00 per la concessione di agevolazioni alle utenze domestiche TARI nel corso dell'anno 2020
- € 19.807,00 per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche TARI nel corso dell'anno 2020
- € 15.737,00 per la concessione di agevolazioni alle sole utenze non domestiche TARI nel corso dell'anno 2021 (importo al momento soltanto comunicato da IFEL in base al D.L. 73/2021 che l'ha istituito)

Ritenuto di concedere agli utenti TARI le agevolazioni previste sia per l'anno 2020 che per il 2021 pur istituendo procedure diverse per la loro assegnazione.

Richiamato l'art. 15 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI)" ad oggetto "Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa" e sottolineato che il limite previsto del 7 per cento del costo complessivo del servizio può essere eccezionalmente superato in quanto consentito, per l'occasione, da normative statali di rango superiore.

Evidenziato che le agevolazioni proposte trovano copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti da contributi statali appositamente concessi.

Sottolineato che l'art. 6, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede: *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021..."*

Considerato che non si ritiene di assumere come valore assoluto il periodo in cui determinate categorie hanno dovuto interrompere la propria attività (criterio comunque da utilizzare parzialmente per proporzionare le riduzioni), ma occorre comunque tener presente le difficoltà che tutte le imprese hanno dovuto affrontare nel periodo e ritenuto quindi di agevolare:

- le utenze domestiche sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- le utenze non domestiche in base alla tipologia dell'utenza, anche in considerazione delle chiusure, dell'inattività e della ridotta operatività originata dall'emergenza Covid-19 intervenendo in misura percentuale sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa

SI PROPONE DI DELIBERARE

Concedere agli utenti TARI per gli anni 2020 e 2021 le agevolazioni previste dalla normativa citata in premessa secondo le seguenti modalità:

Utenze DOMESTICHE - Anno 2020

Le utenze domestiche che abbiano ricevuto un avviso di pagamento TARI per l'anno 2020 e che rispettino le condizioni di seguito specificate possono richiedere al Comune una riduzione nella misura successivamente indicata presentando apposita domanda entro la data del 31 agosto 2021.

L'importo massimo assegnabile derivante dalle somme indicate nella Tabella 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 in data 1° aprile 2021 è determinato in € 7.368,00.

Approvare i seguenti criteri per l'assegnazione:

1. Hanno diritto ad accedere al contributo le persone residenti e dimoranti in Fiano nell'anno 2020 esclusivamente per gli importi relativi alla Tassa sui rifiuti di immobili siti nel comune di Fiano destinati alla propria residenza.
2. Gli aventi diritto all'assegnazione del contributo dovranno presentare apposita domanda entro il 31 agosto 2021; dopo tale data verranno effettuati i conteggi e determinati gli importi, per cui non saranno più prese in considerazione domande pervenute successivamente, fatte salve eventuali proroghe dei termini nel frattempo intervenute.
3. Per accedere al contributo il nucleo familiare del richiedente deve possedere un'ISEE pari o inferiore ad € 12.000,00 ed aver ricevuto un avviso TARI 2020 relativo alla propria abitazione di residenza; l'importo da considerare sarà esclusivamente quello relativo alla TARI dell'abitazione principale (con esclusione della quota relativa al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA) per un importo massimo di € 300,00.
4. Il contributo verrà inizialmente determinato nella seguente misura:
 - a. 75% dell'importo TARI per i richiedenti aventi un'ISEE inferiore ad € 8.000,00;
 - b. in misura inversamente proporzionale tra il 75% ed il 20% dell'importo TARI per i richiedenti avente un'ISEE superiore ad € 8.000,00 e fino ad € 12.000,00.
5. Il contributo assegnabile a ciascun richiedente sarà arrotondato all'unità di euro e non potrà comunque essere superiore a € 300,00. Non verranno comunque assegnati contributi il cui importo risulti inferiore ad € 12,00.
6. La somma totale dei contributi assegnati non potrà essere superiore alla somma complessivamente stanziata. Qualora ciò accada i singoli contributi saranno riparametrati e proporzionalmente diminuiti.

7. Eventuali economie sul fondo, derivanti da richieste inferiori al disponibile, saranno invece riportate in avanzo vincolato per un eventuale futuro riutilizzo.

Modalità di erogazione

Il contributo assegnato sarà sottratto dall'importo richiesto nell'avviso TARI per l'anno 2021. Qualora questo sia incapiente, oppure non sia prevista una ulteriore emissione, si provvederà con rimborso diretto al contribuente; in tal caso sulla domanda dovrà essere specificato l'IBAN relativo.

Qualora invece, alla data del 31 agosto 2021, il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento della sola TARI 2020 l'importo sarà detratto da quanto dovuto. Il versamento del saldo dovrà però avvenire entro il 30 novembre 2021 pena la perdita dell'agevolazione.

Utenze NON DOMESTICHE - Anno 2020

Le utenze non domestiche che abbiano ricevuto un avviso di pagamento TARI per l'anno 2020 e che rispettino le condizioni di seguito specificate possono richiedere al Comune una riduzione nella misura successivamente indicata presentando apposita domanda entro la data del 31 agosto 2021.

L'importo massimo assegnabile derivante dalle somme indicate nella Tabella 1 del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 in data 1° aprile 2021 è determinato in € 19.807,00.

Approvare i seguenti criteri per l'assegnazione:

1. Hanno diritto ad accedere al contributo i titolari di attività localizzate sul territorio comunale nell'anno 2020 esclusivamente per gli importi relativi alla Tassa sui rifiuti (con esclusione della quota relativa al Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA) di immobili siti nel comune di Fiano destinati a tale attività.
2. Gli aventi diritto all'assegnazione del contributo dovranno presentare apposita domanda entro il 31 agosto 2021; dopo tale data verranno effettuati i conteggi e determinati gli importi, per cui non saranno più prese in considerazione domande pervenute successivamente, fatte salve eventuali proroghe dei termini nel frattempo intervenute.
3. Il contributo verrà inizialmente determinato nella seguente misura:
 - a. Riduzione del 100% dell'importo TARI per le seguenti tipologie:
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Bar, caffè
 - Parrucchieri, centri estetici
 - b. Riduzione dell'80% dell'importo TARI per le seguenti tipologie:
 - Associazioni, luoghi di culto
 - Distributori di carburante
 - Autosaloni
 - Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Edicole, tabaccherie
 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Fiori e piante
 - c. Riduzione del 30% dell'importo TARI per le seguenti tipologie:
 - Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, ecc.
 - Uffici, agenzie, studi professionali
 - Farmacie
 - Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
4. Il contributo assegnabile a ciascun richiedente sarà arrotondato all'unità di euro. Non verranno comunque assegnati contributi il cui importo risulti inferiore ad € 12,00.

5. La somma totale dei contributi assegnati non potrà essere superiore alla somma complessivamente stanziata. Qualora ciò accada i singoli contributi saranno riparametrati e proporzionalmente diminuiti.
6. Eventuali economie sul fondo, derivanti da richieste inferiori al disponibile, saranno invece direttamente utilizzate per le agevolazioni 2021 o riportate in avanzo vincolato per un eventuale futuro riutilizzo.

Modalità di erogazione

Il contributo assegnato sarà sottratto dall'importo richiesto nell'avviso TARI per l'anno 2021. Qualora questo sia incapiente, oppure non sia prevista una ulteriore emissione, si provvederà con rimborso diretto al contribuente; in tal caso sulla domanda dovrà essere specificato l'IBAN relativo.

Qualora invece, alla data del 31 agosto 2021, il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento della sola TARI 2020 l'importo sarà detratto da quanto dovuto. Il versamento del saldo dovrà però avvenire entro il 30 novembre 2021 pena la perdita dell'agevolazione.

Utenze NON DOMESTICHE - Anno 2021

Le utenze non domestiche che rispettino le condizioni di seguito specificate con l'emissione degli avvisi per l'anno 2021 otterranno automaticamente una riduzione nella misura successivamente indicata senza la presentazione di alcuna domanda.

Approvare i seguenti criteri per l'assegnazione:

1. Hanno diritto ad accedere al contributo i titolari di attività localizzate sul territorio comunale nell'anno 2021 esclusivamente per gli importi relativi alla Tassa sui rifiuti di immobili siti nel comune di Fiano destinati a tale attività proporzionalmente al periodo di utilizzo.
2. Il contributo verrà determinato nella seguente misura:
 - a. Riduzione dell'80% dell'importo TARI per le seguenti tipologie:
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - Bar, caffè
 - Parrucchieri, centri estetici
 - b. Riduzione del 50% dell'importo TARI per le seguenti tipologie:
 - Associazioni, luoghi di culto
 - Distributori di carburante
 - Autosaloni
 - Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Edicole, tabaccherie
 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Fiori e piante
3. Eventuali economie sul fondo assegnato in esecuzione dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 saranno riportate in avanzo vincolato per un eventuale futuro riutilizzo.

Modalità di erogazione

Il contributo assegnato sarà sottratto dall'importo richiesto nell'avviso TARI per l'anno 2021 previo verifica, al momento dell'emissione, dell'effettiva assegnazione dei fondi nella misura comunicata da IFEL in base al D.L. 73/2021 che l'ha istituito.

Qualora il contribuente non provveda all'eventuale pagamento del saldo 2020, qualora non ancora effettuato ed al pagamento dell'avviso TARI 2021 entro i termini previsti perderà il diritto all'agevolazione e, con la successiva iscrizione a ruolo, sarà richiesto l'intero importo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate oltre a sanzioni, interessi e spese di notifica e riscossione.

Dare atto che le agevolazioni Tari concesse sono finanziate con il Fondo Funzioni Fondamentali Covid-19:

- per l'anno 2020 mediante applicazione in entrata di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 per complessivi € 27.175,00
- per l'anno 2021, allorquando sarà noto l'importo definitivamente assegnato con apposito Decreto Ministeriale emesso in base all'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, mediante provvedimento di variazione dell'entrata prevista nel bilancio di previsione 2021/2023 al capitolo 2010.2003.110 - 2.0101 - "Contributi dallo Stato - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (Covid-19)" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione competenza (E.2.01.01.01.001) ed incrementando le opportune voci di spesa allo scopo di riversare (distintamente ai contribuenti o sul capitolo di entrata relativo alla TARI) gli importi assegnati:
- 4120.1915.200 - 12.04.1 - "Trasferimenti per il sostegno delle famiglie in difficoltà a seguito dell'attuale crisi economica" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione competenza (U.1.04.02.05.999)
- 4780.2110.800 - 14.02.1 - "Trasferimenti ad attività imprenditoriali a parziale copertura crisi economica causata dal Covid-19" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione competenza (U.1.04.03.99.999)

Demandare al Responsabile del Servizio finanziario/Tributi i successivi adempimenti derivanti dal presente atto.

Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20210629.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione.

Visto il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 9 in data 25.06.2021.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 19 in data 24/06/2021 soprariportata

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente

Spett.le
COMUNE DI FIANO
Provincia di Torino

Verbale n. 9 del 25/06/2021

Casale Monferrato, 25/06/2021

Oggetto: Parere per proposta approvazione tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2021

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Fiano:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;

Visto il comma 683 della sopracitata L. 147/2013, che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Rilevato che con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

Considerato che il Comune non ritiene di assumere come valore assoluto il periodo in cui determinate categorie hanno dovuto interrompere la propria attività (criterio comunque da utilizzare parzialmente per proporzionare le riduzioni), ma occorre comunque tener presente le difficoltà che tutte le imprese hanno dovuto affrontare nel periodo e ritenuto quindi di agevolare:

- le utenze domestiche sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- le utenze non domestiche in base alla tipologia dell'utenza, anche in considerazione delle chiusure, dell'inattività e della ridotta operatività originata dall'emergenza Covid-19 intervenendo in misura percentuale sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa.

Viste la proposta di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, con la presente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle seguenti proposte di deliberazione:

- Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Finanziario – Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2021;
- Determinazione agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche relative agli anni 2020 e 2021.

